

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 105/30/2011

Svolgimento del processo

1) Con ricorso depositato l'1/6/2007 Do. Ma. impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia il silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza da lui presentata di rimborso di quanto versato per Irap negli anni di imposta dal 1998 al 2003.

Il ricorrente deduceva di essere medico pediatra e di esercitare l'attività professionale senza l'ausilio di collaboratori, sicché a suo avviso non ricorreva nel suo caso quella attività "autonomamente Organizzata" che è il presupposto dell'imposta in questione.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

2) La Commissione Provinciale di Brescia con sentenza n. 200/3/2007 ritenuto che l'attività di medico non possa in quanto tale essere considerata come attività "autonomamente organizzata", accoglieva il ricorso.

3) Tale sentenza è stata appellata dall'Agenzia delle Entrate che ne chiede la integrale riforma sulla base, di due motivi. Con il primo motivo l'appellante eccepisce la improponibilità della richiesta di rimborso relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003 per violazione dell'art. 2, comma 8 bis del DPR n. 322/1998. Con il secondo motivo la sentenza appellata viene censurata per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di una autonoma organizzazione relativamente all'attività di medico esercitata dal ricorrente Do. Ma.

Do. Ma. si è costituito in causa eccependo a sua volta la tardività dell'eccezione di improponibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate, e ribadendo nel merito la insussistenza dell'autonoma organizzazione.

4) All'udienza del 30 maggio 2011 le parti hanno discusso la controversia che è quindi passata in decisione.

Motivi della decisione

1) L'eccezione di inammissibilità del ricorso, ancorché tardiva, è palesemente infondata. Infatti l'art. 2, comma 8 bis del DPR n. 322/1998 richiamato dall'Agenzia si riferisce al caso in cui il contribuente intende correggere errori o omissioni compiute in sede di dichiarazione. Nella fattispecie non si tratta di errori od omissioni, ma del fatto diverso costituito dal versamento di imposta ad avviso del contribuente non dovuta.

2) Nel merito si osserva che la CTP ha giustamente accolto il ricorso del contribuente sia pure con motivazione non del tutto condivisibile. Infatti, diversamente da quanto pare ritenere la CTP, anche la professione di medico può essere soggetta a Irap ove sussista l'autonoma organizzazione.

Nella fattispecie tuttavia tale elemento non sussiste.

Dai documenti prodotti dal contribuente (quadro RE delle dichiarazioni) appare che nei periodi di imposta per i quali si chiede il rimborso il ricorrente ha esercitato la sua attività senza l'ausilio di dipendenti o di terzi, nessuna spesa essendo stata esposta a tale titolo. Inoltre non sono state esposte altre spese tali da fare ritenere che il ricorrente si sia effettivamente avvalso di una organizzazione eccedente il minimo necessario per l'esercizio in via personale della sua attività.

Il fatto che il contribuente disponga per l'esercizio della professione di due unità immobiliari situate in due distinte località prova soltanto che il contribuente esercita la professione in più luoghi e non anche l'esistenza di autonoma organizzazione.

3) L'appello dell'Agenzia va pertanto respinto.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede: conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.